

VII COMMISSIONE CULTURA – CAMERA DEPUTATI
7^ COMMISSIONE ISTRUZIONE – SENATO DELLA REPUBBLICA
ATTO DEL GOVERNO n. 329

*SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE SEMPLIFICAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA*

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2016

Memorie Audizioni

Prof. Massimo INGUSCIO

CoPER	Conferenza dei Presidenti degli Enti di Ricerca: CNR - ENEA - ISS- ISFOL	p. 1
ISPRA		p. 3
ISTAT		p. 5

PROPOSTE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124.

Di seguito sono riportate alcune indicazioni e suggerimenti di modifica ed integrazione al Decreto Legislativo, condivise dai Presidenti degli Enti di Ricerca.

I suggerimenti di seguito elencati, sono stati formulati al fine di rendere maggiormente efficiente l'attività degli Enti, tenendo conto delle specifiche peculiarità degli stessi, garantendo autonomia e capacità di programmazione e di sviluppo.

In relazione alle previsioni di fabbisogno, budget e spese del personale si ritiene del tutto condivisibile l'ipotesi di un tetto alle spese di personale al fine di garantire agli Enti la disponibilità di risorse non vincolate per promuovere una propria strategia scientifica definita all'interno dei programmi triennali di attività di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo. Tuttavia va sottolineato che, stante la progressiva diminuzione dei contributi al funzionamento agli Enti da parte dello Stato, in molti casi tale limite porterebbe ad un immediato blocco delle assunzioni.

Si evidenzia inoltre che in alcuni Enti (si prenda ad esempio la situazione dell'ENEA) il contributo al funzionamento è una percentuale limitata rispetto al totale delle entrate correnti date da altri trasferimenti da parte dello Stato per lo svolgimento di specifiche funzioni o da finanziamenti su specifici progetti nazionali ed internazionali.

Per evitare che si verifichi, per alcuni enti, il blocco delle assunzioni si ritiene di fondamentale importanza vincolare il tetto dei costi del personale (attualmente indicato nell'80%) alla media delle entrate complessive degli enti nel corso degli ultimi tre esercizi.

In alternativa va necessariamente individuata una modalità di riduzione dei costi del personale (in rapporto al FOE o ai fondi trasferiti dallo stato per il funzionamento degli enti non vigilati dal MIUR) per gli Enti che superano l'80% che sia progressiva e graduale negli anni.

Considerata la specificità degli Enti Pubblici di Ricerca, che in molti casi svolgono specifiche funzioni (quali ad esempio la gestione di grandi infrastrutture, i servizi tecnologici avanzati, i servizi assistenziali, ecc.) avvalendosi di personale tecnico ed amministrativo specificatamente formato, si ritiene che il vincolo del 30% (relativo alle spese per il personale tecnico ed amministrativo) introdotto all'articolo 11 comma 3 vada rimosso. In caso contrario si creerebbero forti inefficienze al funzionamento degli Enti stessi.

Dato il carattere semplificatorio della norma che svincola gli Enti di Ricerca da quanto previsto all'art. 1, commi 450 primo periodo, e 452, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si ritiene indispensabile garantire comunque procedure snelle e sufficientemente rapide per procedere con gli acquisti in esecuzione a progetti di ricerca, o per far fronte ad esigenze che richiedono particolare celerità ed urgenza o in adempimento di attività istituzionali di ricerca o tecnologiche, e di innovazione, connesse alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla crescita scientifica e tecnologica.

Al fine di superare la problematica relativa ai cd "art.22" che porterà a numerosi contenziosi con oneri rilevanti da parte delle amministrazioni, si ritiene fondamentale l'inserimento nel decreto legislativo dei seguenti due commi:

- a) Gli enti pubblici di ricerca possono affidare incarichi di responsabilità di unità organizzative, anche di tipo amministrativo, a personale con qualifica di tecnologo al quale spettano, per il periodo di incarico, le indennità attribuite ai sensi dell'art. 22 del DPR 171/91 e dell'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998, comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
- b) Sono fatte salve le indennità già attribuite alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e

dell'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998, comparto delle istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, relativamente ad incarichi di responsabilità di unità organizzative, già conferiti a personale con qualifica di ricercatore o tecnologo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 dell'art. 19 sopprime l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 che sancisce, tra l'altro, l'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli enti di ricerca a carattere non strumentale.

Appare opportuno mantenere tale principio di autonomia esteso a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca cui si applica il Decreto Legislativo.

Si segnala inoltre, nell'andare a introdurre principi di autonomia degli Enti di Ricerca, il Decreto Legislativo deve tener conto di alcune specificità **dell'ISTAT** in relazione a quanto stabilito dalle norme nazionali ed europee in materia (si veda al tal fine specifica nota presentata da ISTAT).

Si sottolinea l'importanza, nel definire le **modalità ed i criteri di valutazione degli Enti di Ricerca**, di tenere conto delle specificità e delle peculiarità degli stessi.

In ultimo, si rappresentano alcuni temi rilevanti ai fini di un migliore funzionamento degli Enti di Ricerca e di un loro progressivo adeguamento alle migliori prassi internazionali.

1. In primo luogo appare estremamente rilevante quanto previsto all'art. 11 comma 4 in relazione alle modifiche da apportare allo stato giuridico dei ricercatori ed al sistema di reclutamento. Ciò è determinante per garantire una piena competitività internazionale del sistema degli Enti Pubblici italiani. In tal senso si evidenzia l'importanza di semplificare le procedure di mobilità, anche internazionale, prevedendo periodi di mobilità più frequenti e modificando i vincoli in termini di retribuzione inseriti nel Decreto Legislativo (art. 10 comma 3)
2. Si auspica l'introduzione di agevolazioni di natura fiscale per gli Enti Pubblici di Ricerca (da inserire in Legge di Stabilità) quali ad esempio l'esenzione IRAP per il personale di ricerca e l'esenzione IVA sulle attrezzature scientifiche.

In ultimo si vuole evidenziare l'importanza di proseguire con piani di assunzioni pluriennale di personale ricercatore, attraverso specifici bandi che consentano l'inserimento in organico di personale non di ruolo.

INVALSI

Integrazione alla memoria su "PROPOSTE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124."

Su indicazione dell'INVALSI si segnala quanto segue:

Si chiede una deroga esplicita dai limiti alle facoltà assunzionali (quote turnover) per quegli Enti di ricerca che non abbiano superato il tetto dell'80% del proprio FOE. Solo in questo modo, infatti, le misure previste dall'articolo 8 possono permettere di soddisfare il loro fabbisogno di personale.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Commissioni riunite VII Camera (Cultura) e 7^a Senato (istruzione)

Esame schema di decreto legislativo

recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca

(Atto del Governo n. 329)

Audizione informale del 13 ottobre 2016

MEMORIA DELL' ISPRA

(ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE)

La delega contenuta al primo comma dell'art.13 della legge 124/2015, fa riferimento con estrema chiarezza a quali devono essere le finalità del decreto delegato: "... favorire e semplificare le attività degli EPR e rendere le procedure e **le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti...**"

Su questo specifico punto ISPRA ritiene di dover sottolineare la diversa natura degli enti di ricerca ricavabile proprio dagli **scopi istituzionali** prevalenti dei medesimi enti.

Appare quasi pleonastico, infatti, sottolineare come le differenziazioni di maggior consistenza tra gli Enti in argomento, in realtà, non riposino sulle competenze riconducibili ratione materiae a ciascuno di essi, bensì alle specifiche attribuzioni ed alla specifiche funzioni che il legislatore ha immaginato per questi.

In proposito appare, inoltre, necessario non solo tenere in debita considerazione il quadro normativo vigente all'epoca dell'approvazione della legge delega, ma anche l'evoluzione del medesimo quale, ad esempio, quella conseguente all'approvazione della legge 132/2016 istitutiva del Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA).

In analogia con sistemi organizzativi già operanti, si pensi al Sistema Nazionale di Protezione Civile (e il relativo ruolo dei Centri di Competenza finanziati dallo stesso Sistema Nazionale), si tratta di riconoscere le esigenze connesse a specifiche attività di servizio imprescindibili per il Paese



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

che poggiano, anche, su specifiche attività di ricerca come quelle espressamente previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, della predetta legge 132 e che vedono il coinvolgimento di tutti gli EPR.

Esigenze che si spingono fino ad avere una valenza interministeriale ed interistituzionale, si pensi, ad esempio, alla nuova esigenza di individuazione ed attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) validi per tutto il territorio nazionale, che coinvolgono più ministeri oltre alla Conferenza Permanente Stato Regioni, e che richiedono la predisposizione di un apposito documento programmatico del Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento al quale sarà stabilito sia il contributo ordinario sia i necessari piani tariffari. Ma ovviamente analogo discorso varrebbe anche per i Livelli essenziali di assistenza (LEA) già operanti in materia di sanità pubblica.

I pochi esempi fin qui fatti potrebbero ovviamente essere riproposti per quanti sono gli ambiti di competenza dei diversi enti di ricerca (si pensi a space economy, energie alternative, statistica, agricoltura ...) il cui **scopo istituzionale** è fortemente connesso con la ricerca, anzi ne trae supporto per la propria autorevolezza e terzietà, ma in essa non si esaurisce.

Si ritiene, pertanto, che in sede di attuazione della delega contenuta all'art.13 della legge 124/2015 non ci si possa esimere dal **tenere conto concretamente degli scopi istituzionali** dei singoli enti e porre le basi affinché si garantisca l'effettivo funzionamento degli stessi.

si propone in proposito il seguente emendamento:

“dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo:

Articolo 1-bis
(garanzie di funzionamento)

- 1. Il Governo annualmente stabilisce l'ammontare delle risorse del Bilancio dello Stato da destinare allo svolgimento delle funzioni istituzionali degli Enti di cui al precedente articolo 1, diverse dalle attività di ricerca e sperimentazione.*
- 2. Il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione è assicurato, prioritariamente, nell'ambito di piani triennali di attività concordati tra Ministero vigilante ed Ente vigilato*



**Impatto sull'Istat della disciplina contenuta nello
schema di decreto legislativo recante
"Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca"**

**Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica
Giorgio Alleva**

**Commissioni riunite
VII Commissione "Cultura, scienza e istruzione" della Camera dei Deputati
7ª Commissione "Istruzione pubblica e beni culturali" del Senato della Repubblica
Roma, 13 ottobre 2016**

Indice

1. Considerazioni generali	5
2. La peculiarità e la complessità funzionale dell'Istat	5
3. Proposte	8

Allegato:

Proposte per emendamenti allo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli Enti di ricerca, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n. 124

1. Considerazioni generali

Per la prima volta il settore della ricerca pubblica – finora rappresentato da una realtà estremamente eterogena pur se soggetta all’applicazione dello stesso contratto collettivo nazionale – viene ad avere una disciplina normativa comune. Tale nuovo schema di decreto, che prevede un sistema di regole specificatamente rivolto alle esigenze del settore, ha la finalità di sottrarre gli Enti di ricerca ad alcuni vincoli gestionali previsti per le altre pubbliche amministrazioni, riconoscendone l’autonomia statutaria. Gli statuti degli Enti dovranno essere adeguati alle nuove norme entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Si tratta di un atto di grande rilevanza, un messaggio importante per la ricerca e un incoraggiamento per i giovani che si avvicinano a questo mondo. L’aver messo la ricerca al centro di un progetto legislativo di rango primario autorizza a ipotizzare che a tale scelta facciano seguito interventi coerenti e consequenziali, nella prospettiva indicata nella bozza di decreto, volti a rendere effettivo il rilancio di questo settore strategico per la crescita economica, sociale e culturale del Paese.

L’inclusione dell’Istat nel novero degli enti destinatari della disciplina all’esame non può che essere accolta con interesse in considerazione dei benefici che ne possono scaturire in termini di semplificazione delle procedure e degli strumenti di natura gestionale e, ancor più, di valorizzazione e condivisione degli avanzamenti della ricerca scientifica in campo statistico.

Allo stesso tempo, alcune disposizioni del testo all’esame presentano profili di rilevante criticità sui quali si segnala la necessità di intervenire con gli opportuni correttivi, allo scopo di assicurarne l’armonizzazione e la coerenza con l’ordinamento della statistica ufficiale.

2. La peculiarità e la complessità funzionale dell’Istat

Fin dalla sua istituzione, nel 1926, l’assoluta specificità delle funzioni svolte dall’Istat ne ha fatto un organismo pubblico difficilmente ascrivibile a tipi codificati, rivestendo contemporaneamente i caratteri di “ente pubblico

strumentale dello Stato” (in ordine all’esercizio della funzione di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche ufficiali attribuitagli da norme interne e comunitarie) e di “ente pubblico di ricerca”, per il forte orientamento alla ricerca metodologica e applicata, finalizzata al miglioramento dei processi di produzione statistica. Per tale impegno viene riconosciuto all’Istat un indiscusso ruolo di primo piano nell’ambito della rete scientifica nazionale e internazionale, documentato dalla sistematica interazione con le principali componenti del mondo accademico e scientifico.

Tale indistinta collocazione sistematica si riflette anche nel d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, il quale si limita a definire l’Istituto “persona giuridica di diritto pubblico” a “ordinamento autonomo” (art.14 c.2), evitando classificazioni riduttive o comunque incapaci di esprimere adeguatamente la complessità evidenziata.

Lo schema di decreto legislativo all’esame delle commissioni parlamentari, diversamente, potrebbe incidere in maniera radicale sulla natura giuridica dell’Istituto, per la prima volta classificato formalmente tra gli enti di ricerca. L’inclusione negli enti di ricerca non deve però rischiare di snaturare la funzione principale dell’Istat, all’interno del quale la ricerca è, e deve rimanere, finalizzata al miglioramento dei processi di produzione statistica.

Il ruolo dell’Istat nell’ordinamento giuridico e la sua posizione di autonomia e indipendenza dal potere esecutivo sono temi essenziali che rivestono un’importanza cruciale e devono essere tenuti nella massima considerazione. L’insieme di norme, finanche di rango costituzionale, che attribuiscono certezza giuridica (certazione) al dato statistico ufficiale è ampio, spaziando dalle circoscrizioni elettorali basate sul dato censuario fino agli effetti obbligatori sui contratti di cui alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo; a queste si aggiungono le norme comunitarie, in particolare in materia di fiscal compact ed equilibrio di finanza pubblica, che prevedono l’uso dei dati statistici di contabilità pubblica per il loro stesso funzionamento.

L’Istat, principale produttore e diffusore della statistica ufficiale, è inoltre il soggetto deputato a provvedere all’indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale istituito con il citato d.lgs. n.322/1989, ed è responsabile della guida e del necessario sostegno tecnico e metodologico a tutte le componenti di tale Sistema, di cui è chiamato a garantire l’armonizzazione, l’integrazione e la complessiva funzionalità.

A livello comunitario, con la recente modifica al Regolamento europeo n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (disposta con Regolamento (UE) 2015/759), finalizzata a migliorare e rafforzare la *governance* e l'efficienza del Sistema Statistico Europeo (SSE) e a definire il quadro di gestione della qualità statistica, è sancito il rafforzamento, in capo agli Istituti nazionali di statistica, dei requisiti di autonomia e indipendenza e del ruolo centrale da essi rivestito nel SSE. In particolare la riforma dell'art. 2, relativo ai principi statistici, prevede che le statistiche siano sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente (al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi d'interesse o da autorità nazionali o dell'Unione) con riguardo, in particolare, alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione. La necessità di assicurare un'elevata qualità dei dati, condizione essenziale per rafforzare la credibilità delle istituzioni che producono statistica ufficiale, emerge anche dall'art. 11 dello stesso Regolamento il quale prevede che gli Stati membri sottoscrivano "impegni sulla fiducia nelle statistiche", in adesione al "Codice delle statistiche europee" recante il quadro di principi e valori di riferimento a garanzia proprio dell'indipendenza, dell'integrità e della responsabilità dei soggetti che producono e diffondono le statistiche ufficiali.

Al fine di garantire l'effettivo rispetto del principio di indipendenza, la disciplina europea, all'art. 5 bis del novellato reg. (CE) n. 223/2009, prevede altresì che l'organo di vertice di ciascun Istituto nazionale di statistica:

- ✓ abbia l'esclusiva responsabilità delle decisioni concernenti i processi, i metodi statistici, gli standard e le procedure, i contenuti e i tempi di rilascio e pubblicazione a livello nazionale delle statistiche europee;
- ✓ abbia il potere di decidere sulle materie che riguardano la gestione interna dell'Istituto;
- ✓ agisca in maniera indipendente nell'adempimento dei propri compiti non potendo, altresì, sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo;
- ✓ sia responsabile delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio dell'Istituto;
- ✓ possa formulare osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche dell'Istituto;
- ✓ coordini le attività statistiche di tutte le autorità statistiche nazionali;

- ✓ elabori orientamenti nazionali per garantire la qualità dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tutte le statistiche europee, monitorandone e riesaminandone l'attuazione.

Anche alla luce di tali nuove istanze, si ritiene che alcune modifiche allo schema di decreto legislativo all'esame siano indispensabili per garantire che ruoli, funzioni e responsabilità dell'Istat nei confronti del Paese e degli organismi sovranazionali possano continuare ad esplicarsi adeguatamente. L'obiettivo è di salvaguardare la conformità della statistica ufficiale ai principi e ai valori sanciti dalla stringente regolamentazione nazionale e europea, l'autorevolezza dell'Istituzione, il riconoscimento del ruolo e della capacità di indirizzare le metodologie e l'applicazione di classificazioni e standard anche per le statistiche prodotte da altre autorità statistiche nazionali; ma anche, scongiurare che specifici profili inerenti il quadro istituzionale e giuridico, le procedure e i meccanismi di programmazione e controllo, la qualità, la quantità e l'efficacia delle risorse assegnate a livello nazionale possano essere oggetto di censure da parte della Commissione Europea (Eurostat), se rilevati come fattori di rischio per la qualità delle statistiche europee.

Si segnala che oltre al rigoroso controllo di Eurostat sull'applicazione dei Regolamenti europei relativi alle statistiche che fanno parte del Programma statistico europeo (PSE), che rappresenta una parte sempre più rilevante della produzione dell'Istituto, un controllo sull'andamento generale dell'ente è svolto altresì dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in fase di programmazione, con l'approvazione del Programma statistico nazionale (Psn), e dal Parlamento italiano in fase di rendicontazione, con l'approvazione della Relazione annuale sull'attività dell'Istat. D'altra parte la Commissione per la Garanzia dell'Informazione Statistica (COGIS) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita il suo ruolo per quanto attiene ai profili dell'imparzialità e della qualità dell'informazione statistica.

3. Proposte

Alla luce delle considerazioni che precedono, sono state elaborate alcune proposte di emendamento riportate in allegato, finalizzate a chiarire, attraverso il richiamo nei "visti" degli atti normativi che regolano l'organizzazione e il funzionamento dell'Istat, la portata della nuova disciplina e il suo impatto sull'ordinamento statistico.

L'art. 4 non può trovare applicazione all'Istat tenuto conto della necessaria posizione di autonomia e indipendenza dal potere esecutivo, del ruolo dell'Istituto quale principale produttore di statistiche ufficiali, centro di coordinamento del Sistema statistico nazionale e componente del Sistema statistico europeo, così come previsto dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 n. 223 relativo alle statistiche europee, come modificato dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 n. 759.

Anche l'art.17 si ritiene non possa trovare applicazione all'Istat. Tale disposizione in base alla quale "in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato istituito si procede al commissariamento" dell'ente, presuppone infatti un livello di controllo sull'agire dell'ente e sulla sua capacità di realizzare gli obiettivi assegnatigli che va a sovrapporsi agli strumenti giuridici attraverso cui l'ordinamento nazionale ed europeo tutela l'interesse generale al corretto e regolare espletamento della funzione statistica.

Gli artt. 8 e 11, inoltre, pongono questioni tecniche non trascurabili, andando ad incidere sull'adeguatezza delle risorse finanziarie e umane destinabili ai fabbisogni statistici: si tratta di fattori strategici decisivi, capaci di condizionare il rispetto degli standard di qualità della produzione statistica imposti dalle norme più volte richiamate.

In particolare l'art.11 sottostima l'indispensabile e decisivo contributo del personale inquadrato nei ruoli di collaboratore tecnico di ricerca, presenti in Istituto ben oltre la soglia del 30% indicata come tetto massimo dal decreto, allo sviluppo, produzione e diffusione della statistica ufficiale. Il tema è di grande importanza anche alla luce del necessario processo di stabilizzazione di oltre 350 dipendenti a tempo determinato, operativi sui censimenti da ormai diverso tempo (6 anni), per 2/3 appartenenti a tale profilo.

Infine, si ritiene utile rappresentare la preoccupazione che il provvedimento all'esame, se non emendato opportunamente, potrebbe determinare un percorso troppo restrittivo per la riforma dell'Istat e del Sistan (riforma del d.lgs n. 322/89) in recepimento del Reg. (UE) n. 759/2015 di revisione del Reg. n 223/2009) attualmente in corso di studio ed elaborazione.

PROPOSTE PER EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ENTI DI RICERCA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124

Emendamenti diretti a tutelare le prerogative di autonomia ed indipendenza dell'Istat garantite dalla normativa sia nazionale (D.Lgs. n. 322/89; DPR n. 166/2010; DPCM 28 aprile 2011) sia europea (Reg. 223/2009 e Reg. 759/2015):

- Nei "visti" si propone di inserire:

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 n. 223 relativo alle statistiche europee, così come modificato dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 n. 759

Visto il DPR 7 settembre 2010 n. 166 recante "Riordino dell'Istituto nazionale di Statistica".

- All'art.4 si propone di aggiungere il seguente comma 6:

Il presente articolo non si applica ad Istat tenuto conto delle particolari prerogative di autonomia e indipendenza sancite dalla normativa nazionale ed europea e, in particolare, dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 n. 223.

- Per quanto riguarda l'art. 17, si evidenzia che l'Istat già soggiace a specifica normativa per le particolari prerogative di autonomia ed indipendenza che la legislazione nazionale ed europea gli riconosce, Pertanto, si propone di inserire il seguente comma finale:
Il presente articolo non si applica all'Istat.

Emendamento di carattere tecnico finalizzato all'armonizzazione del nuovo testo al quadro normativo vigente:

Nell'intero testo, tenuto conto della eterogeneità dei soggetti vigilanti sui diversi enti ricompresi nell'ambito di operatività del Decreto, si propone di sostituire alle parole "Ministro vigilante" e "Ministero vigilante" le parole "organi vigilanti".

Emendamenti di carattere tecnico finalizzati alla semplificazione dell'azione amministrativa degli enti e ad incrementarne l'efficienza:

All'art. 8 comma 2 si propone di sostituire alle parole *“al contributo per il funzionamento assegnato dallo Stato”* le parole *“ai trasferimenti finanziari complessivi di natura statale”*:

2. *l'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento ai trasferimenti finanziari complessivi di natura statale nel medesimo anno. Gli Enti non possono superare il limite dell'80% di tale rapporto, salvo quanto previsto dal comma 7.*
- Al comma 3 dell'art. 11 si propone l'eliminazione delle parole *“e tecnico”*:
 3. *Nell'ambito delle risorse disponibili agli Enti è fatto divieto di assumere personale amministrativo per un contingente superiore al 30% dell'indicatore di cui all'art. 8 comma 2.*
 - All'art. 12 comma 1 si propone di sostituire le parole *“nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti”* con le parole *“nell'ambito di attività istituzionali ovvero di progetti di ricerca”*.

Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all'estero, effettuate dal personale di ruolo, o a contratto degli Enti, nell'ambito di attività istituzionali ovvero di progetti di ricerca, sono rimborsate alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell'ente di appartenenza o sulla base delle norme stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri.